



Milano, 18 gennaio 2023

CIRCOLARE N. 3/2023

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas – riepilogo dei crediti fruibili

Alla luce delle modifiche normative che si sono susseguite sull'argomento in oggetto, da ultima la Legge n. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall'1.1.2023, pubblicata sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303, con cui in materia di crediti d'imposta è stata prevista la proroga per il primo trimestre 2023 del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas, forniamo di seguito un riassunto della normativa vigente in relazione al III e IV trimestre 2022 ed al I trimestre 2023.

Come da precedenti comunicazioni, sono previsti alcuni crediti d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:

- imprese energivore (art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022, art. 1 del DL 176/2022; art. 1 co. 2 della L. 197/2022);
- imprese gasivore (art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022, art. 1 del DL 176/2022, art. 1 co. 4 della L. 197/2022);
- imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni (artt. 3 e 4 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022 e art. 1 del DL 144/2022, art. 1 del DL 176/2022, art. 1 co. 2 e 5 della L. 179/2022).

Condizioni beneficiare del credito energia elettrica

Viene riconosciuto un credito d'imposta in misura percentuale alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia effettivamente consumata per ciascun trimestre.

In particolare, per il:

- III trimestre 2022 → l'agevolazione è riconosciuta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica (macrocategoria solitamente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia"; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 1.1), calcolati sulla base della media del II trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.





- IV trimestre 2022 → l'agevolazione è riconosciuta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica (macrocategoria solitamente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia"; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 1.1), calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.
- I trimestre 2023 → l'agevolazione è riconosciuta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica (macrocategoria solitamente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia"; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 1.1), calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Alle imprese diverse da quelle energivore ex DM 21.12.2017 sono riconosciuti specifici crediti d'imposta. Nello specifico, le agevolazioni sono riconosciute:

- per il III trimestre 2022, alle suddette imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e per il I trimestre 2023, alle suddette imprese dotate di contatori di potenza disponibili pari o superiore a 4,5 kW.

Condizioni per beneficiare del credito gas

Viene riconosciuto un credito d'imposta in misura percentuale alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato per ciascun trimestre.

In particolare, per il:

- III trimestre 2022 → l'agevolazione è riconosciuta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 2 del DL 115/2022)
- IV trimestre 2022 → l'agevolazione è riconosciuta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 2 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022)
- I trimestre 2023 → l'agevolazione è riconosciuta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022).



Tabella riepilogativa dei crediti d'imposta in essere

La seguente tabella riepiloga la misura dei crediti d'imposta in esame ed ancora fruibili.

Soggetti beneficiari	III trimestre 2022	IV trimestre 2022	I trimestre 2023
Imprese energivore	25%	40%	45%
Imprese non energivore	15%	30%	35%
Imprese gasivore	25%	40%	45%
Imprese non gasivore	25%	40%	45%

Comunicazione del venditore

Con riferimento al credito d'imposta relativo al III trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nel III trimestre dell'anno 2022 si rifornisca dallo stesso venditore da cui si riforniva nel II trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 6 co. 5 del DL 115/2022 e delibera ARERA 4.10.2022 n. 474):

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica/gas;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il III trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento ai crediti d'imposta relativi a:

- i mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 co. 5 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 co. 5 del DL 176/2022; cfr. delibera ARERA 6.12.2022 n. 669);
- il I trimestre 2023 (art. 1 co. 6 della L. 197/2022).

I venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (comunicato ARERA 7.10.2022 e circ. Agenzia delle Entrate 36/2022, § 3).

Irrilevanza fiscale

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Limite de "minimis" - Inapplicabilità

L'art. 40-quater del DL 73/2022 convertito ha abrogato l'art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022, che prevedeva il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis". Non



è quindi più prevista alcuna disposizione che subordini i crediti d'imposta in esame al regime "de minimis".

Modalità di utilizzo

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:

- entro il 30.9.2023, se relativi al III e al IV trimestre 2022;
- entro il 31.12.2023, se relativi al I trimestre 2023;
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.

La seguente tabella riepiloga i codici tributo da utilizzare.

Soggetti beneficiari	III trimestre 2022	Ottobre e novembre 2022	Dicembre 2022
Imprese energivore	6968	6983	6993
Imprese non energivore	6970	6985	6995
Imprese gasivore	6969	6984	6994
Imprese non gasivore	6971	6986	6996

I crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati siano (FAQ Agenzia Entrate 11.4.2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 1.3, e circ. Agenzia delle Entrate 20/2022):

- sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi dell'art. 109 del TUIR;
- documentate mediante il possesso della fattura di acquisto.

Comunicazione del credito maturato

Entro il 16.3.2023, i beneficiari dei crediti d'imposta relativi al III e IV trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 (art. 1 co. 6 del DL 176/2022). Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Cessione del credito d'imposta

I crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie (art. 15.1 co. 4 del DL 4/2022, artt. 3, 4 e 9 del DL 21/2022, art. 6 co. 7 del DL 115/2022, art. 1 co. 4 del DL 176/2022, provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 4 e circ. Agenzia delle Entrate 20/2022, § 5):

- solo per intero (l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito);



- ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;
- con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia);
- il cessionario potrà utilizzare i crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque entro il 30.9.2023 se relativi al III e IV trimestre 2022, entro il 31.12.2023 se relativi al I trimestre 2023.

Visto di conformità

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge distinti saluti.